



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

C.F. e P.IVA 00873100150

Piazza Diaz 1 – 20020 Busto Garolfo (MI)

www.comune.bustogarolfo.mi.it; e-mail: protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA PASCOLI

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Comune di Busto Garolfo Piazza - Diaz n. 1 – 20020 Busto Garolfo (MI) – Area Attività Educative e per il Tempo Libero - Contatto: Ufficio Sport Tel. 033156.20.30 /56.20.31

e-mail: cultura@comune.bustogarolfo.mi.it

PEC: bustogarolfo@sicurezzapostale.it

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione del campo da calcio di via Pascoli secondo il piano di attività che verrà proposto dall'associazione partecipante al presente avviso, nei limiti degli orari di uso pubblico del campo come così definiti dall'Amministrazione concedente:

nel periodo invernale (settembre – maggio): dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.30;

nel periodo estivo (giugno-agosto) dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

Tali orari potranno subire variazioni in caso di necessità di interventi di conservazione o manutenzione definiti dall'ufficio tecnico comunale.

La concessione avverrà ai sensi del Regolamento Immobili Comunali e avrà ad oggetto la pratica del gioco del calcio con prevalenti finalità socio educative, promuovendo altresì lo sviluppo di un'attività aggregativa, rivitalizzando anche la zona del campo di via Pascoli.

Il progetto educativo sportivo dovrà essere rivolto in particolare ai ragazzi in età scolare.

Allo stato attuale il campo non ha spogliatoi propri.

La concessione comporterà la possibilità di utilizzare gli spogliatoi della palestra delle scuole Mentasti compatibilmente con il piano annuale di utilizzo palestre, definito ai sensi del vigente Regolamento per l'utilizzo delle palestre comunali.

Si evidenzia sin d'ora che, in base al sopracitato piano di utilizzo delle palestre, allo stato attuale, dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 23.00, non è possibile l'utilizzo dello spogliatoio delle scuole Mentasti.

3) DURATA DELLA CONCESSIONE

Dall'1.1. 2020 al 30.06.2025

4) CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

La concessione del campo comporterà il pagamento di un canone annuo pari a € 13.650,00 oltre IVA se dovuta, con la possibilità di abbattimento ai sensi dell' art. 21 del Regolamento Immobili comunali che si pubblica per opportuna conoscenza come allegato al presente Avviso.

Tale canone comprende l'utilizzo del campo e degli spogliatoi della palestra laddove ciò sia compatibile con il piano annuale di utilizzo palestre.

L'utilizzo del sabato e della domenica prevederà, in caso di disponibilità anche degli spogliatoi, l'onere della pulizia in capo all'utilizzatore.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

C.F. e P.IVA 00873100150

Piazza Diaz 1 – 20020 Busto Garolfo (MI)

www.comune.bustogarolfo.mi.it; e-mail: protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it

La concessione comporta altresì il pagamento delle utenze relative all'energia elettrica ed acqua sulla base dei consumi effettivi rilevabili dai rispettivi misuratori ai sensi dell'art. 20 c.2 lett. m) del Regolamento Immobili Comunali che si pubblica per opportuna conoscenza come allegato al presente Avviso.

5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda le Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali che abbiano maturato nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso ((stagioni sportive 2016/17; 2017/18; 2018/19) esperienza comprovata in servizi analoghi (gestione di campo da calcio con finalità educative sportive per i ragazzi in età scolare).

6) CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La valutazione delle domande pervenute avverrà da parte di una commissione costituita ad hoc dopo lo scadere dei termini di presentazione delle stesse, che valuterà il progetto educativo sportivo secondo i seguenti parametri:

- 1) Ammontare della quota associativa che i ragazzi devono corrispondere all'associazione - max 30 punti;
- 2) Finalità del progetto e numero dei ragazzi coinvolti - max 50 punti;
- 3) Coinvolgimento dei Servizi Sociali e delle associazioni del territorio nel progetto - max 20 punti.

Per attribuire il punteggio di cui al punto 1) si applicherà la sotto indicata formula.

Il massimo punteggio verrà attribuito all'associazione che applica la quota associativa più vantaggiosa. Il punteggio per gli altri concorrenti verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto alla quota più vantaggiosa secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{\text{migliore quota associativa} \times 30}{\text{quota offerta}}$$

La Commissione valuterà la qualità e la chiarezza espositiva dell'elaborato ed esprimerà le preferenze in ordine a: grado di approfondimento, precisa contestualizzazione rispetto alle caratteristiche tecniche del campo.

Il predetto criterio va inteso anche come criterio generale di guida nella valutazione complessiva dell'offerta. Per ogni progetto, compilato secondo quanto richiesto, relativamente a ogni criterio la Commissione esprimerà un giudizio al quale corrisponde un peso, come da tabella seguente, che andrà a moltiplicare il punteggio tecnico massimo sopra indicato; la somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio complessivo.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,5
Non pienamente sufficiente	0,25
Insufficiente	0



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

C.F. e P.IVA 00873100150

Piazza Diaz 1 – 20020 Busto Garolfo (MI)

www.comune.bustogarolfo.mi.it; e-mail: protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it

La Commissione procederà ad escludere i partecipanti che abbiano presentato un progetto valutato con un punteggio inferiore a 60/100.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida.

In caso di parità di offerta si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

7) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

Gli interessati dovranno presentare domanda indicando:

- a) denominazione e sede dell'Associazione, Statuto e Atto Costitutivo, fotocopia Codice Fiscale, dati anagrafici del legale rappresentante, Bilancio consuntivo 2018 per le associazioni con almeno un anno di attività;
- b) elenco dei servizi analoghi (gestione di campo da calcio con finalità educative- sportive per i ragazzi in età scolare) svolti nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso (stagioni sportive 2016/17; 2017/18; 2018/19);
- c) piano di utilizzo annuale del campo specificando giorni ed orari compatibili con l'apertura al pubblico definita dall'art. 2, corredato dal progetto educativo- sportivo che si intende promuovere presso il campo, con particolare attenzione ai ragazzi in età scolare con specifica indicazione di quanto richiesto all'art. 6 per consentirne la valutazione.

8) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate entro **le ore 12 del 09 dicembre 2019**

- con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune
- oppure tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it
- oppure tramite PEC a protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

9) INFORMAZIONI GENERALI

E'obbligatorio conoscere il contenuto delle condizioni di concessione come da schema allegato (all. 1) e degli artt. 20 e 21 del Regolamento Immobili Comunali (all. 2).

Busto Garolfo, 15/11/2019

La Responsabile Area Attività Educative e per il Tempo Libero
Avv. Rosella Rogora



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO

DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA PASCOLI

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Gestione del campo da calcio di via Pascoli per la pratica dell'attività sportiva del gioco del calcio, con prevalente finalità educative –sportive, aperta a tutti con particolare riguardo alle fasce giovanili. Il concessionario si impegna a garantire l'uso pubblico del campo nei seguenti giorni e orari, che potranno subire variazioni per esigenze dell'Amministrazione comunale o in caso di necessità di interventi di conservazione o manutenzione definiti dal preposto Ufficio Tecnico Comunale:

- periodo invernale (settembre – maggio) dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- periodo estivo (giugno – agosto) dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

L'apertura e la chiusura e pulizia dell'impianto sarà comunque garantita dal concessionario.

Art. 2 CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

La concessione comprende l'uso dei seguenti beni:

- a) Campo da calcio;
- b) Beni mobili in dotazione della struttura come da inventario che sarà redatto tra le parti al momento della consegna dell'impianto;

Allo stato attuale il campo non ha spogliatoi propri. La concessione comporta la possibilità di utilizzare gli spogliatoi della palestra delle scuole Mentasti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

compatibilmente con il piano annuale di utilizzo palestre, definito ai sensi del vigente Regolamento per l'utilizzo delle palestre comunali.

Si evidenzia sin d'ora che, in base al sopracitato piano di utilizzo delle palestre, allo stato attuale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle 23.00, non è possibile l'utilizzo dello spogliatoio delle scuole Mentasti.

La concessione comporta il pagamento del canone annuale di € 13.650,00 a partire dall'anno 2020, con la possibilità di abbattimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento immobili comunali. Tale canone comprende l'utilizzo del campo da calcio e degli spogliatoi della palestra, come sopra disciplinato.

L'utilizzo del sabato e della domenica, in caso di disponibilità anche degli spogliatoi, comporta l'onere della pulizia in capo all'utilizzatore.

La concessione comporta altresì il pagamento delle utenze relative ad acqua ed energia elettrica, sulla base dei consumi effettivi rilevabili dai rispettivi misuratori, fatta salva la possibilità di abbattimento ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. m). del Regolamento Immobili Comunali.

Art. 3 UTILIZZI DIVERSI DEL CAMPO

La struttura data in concessione, o parte di essa, verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente su semplice richiesta della medesima, per l'effettuazione di iniziative proprie o poste sotto il suo patrocinio o autorizzate dalla stessa.

La struttura, o parte di essa, potrà essere messa a disposizione per manifestazioni od iniziative sportive temporanee di terzi richiedenti, singoli cittadini o gruppi.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Se la richiesta attiene ad attività connesse al gioco del calcio o alle altre attività praticate nell'impianto sportivo l'utilizzo sarà autorizzato dal Comune, previa acquisizione del programma di attività, che definirà contestualmente il canone da corrispondere al concessionario, ponendo la responsabilità dell'iniziativa in capo al soggetto autorizzato.

Tali richieste dovranno essere poste al Comune entro il 28 Febbraio di ogni anno di validità della presente convenzione. Le richieste oltre tale termine per eventi di carattere eccezionale saranno valutate di volta in volta dal Comune. Il Comune autorizza tenendo conto delle esigenze del richiedente, del concessionario e di ogni altro ente che utilizza la struttura. L'apertura e la chiusura e pulizia dell'impianto sarà comunque garantita dal concessionario.

Il Concessionario potrà, inoltre, richiedere al terzo il versamento di una cauzione a titolo di garanzia per eventuali danni accorsi alla struttura.

Se invece la richiesta riguarda attività diverse, essa potrà essere accolta solo previa valutazione dell'Amministrazione Comunale che autorizza solo dopo aver verificato l'assenza di scopo di lucro e la valenza socio/ricreativa dell'iniziativa o l'attività oggetto della richiesta. Nell'atto di autorizzazione il Comune approva il canone di utilizzo che dovrà essere corrisposto all'a.s.d. attribuendo la responsabilità dell'iniziativa in capo al soggetto autorizzato.

Le attrezzature per la manutenzione ordinaria, di proprietà comunale, potranno comunque essere utilizzate dal personale dell'Amministrazione Comunale ed anche dalle altre società operanti nell'Impianto Sportivo che ne assumeranno la responsabilità e gli oneri derivanti dall'uso degli stessi, impegnandosi a riconsegnarli nello stesso stato in cui sono stati messi a disposizione.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di sei stagioni sportive, dalla data di aggiudicazione in seguito all'Avviso pubblico sino al 30/6/2025 (termine della stagione sportiva 2024/2025). E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 5 MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La struttura immobiliare indicata nella planimetria ed i beni mobili sono descritti nell'apposito verbale di consegna, che sarà allegato alla presente convenzione. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il deperimento causato dall'invecchiamento e dalla normale usura.

Al termine della concessione l'inventario dovrà essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni, in contraddittorio tra le parti, redigendo apposito verbale alla presenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione e limitatamente ai giorni e negli orari di utilizzo del Concessionario, il medesimo sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Art. 7 ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura di cui all'art. 2, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

Tale personale è obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

immediatamente e per iscritto all'Amministrazione l'esito degli accertamenti.-

Art. 8 RESPONSABILITA'

Il Concessionario si impegna:

- a) Ad assicurare tutto il personale necessario per l'assolvimento degli obblighi oggetto della presente convenzione;
- b) A stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per tutto il periodo della convenzione con massimale unico non inferiore a € 1.000.000;
- c) A costituire garanzia di eventuali danni agli impianti e attrezzi di proprietà comunale, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgst. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale, calcolato moltiplicando il canone di concessione per la durata della medesima, per un ammontare pari a € 7.500;

Dette polizze costituiscono condizioni di validità ed efficacia della presente Convenzione e copie delle stesse dovranno essere depositate negli Uffici Comunali.

Il Comune deve a sua volta provvedere ad assicurare gli impianti contro danni derivanti da incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. E' pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni che da essi o dai mezzi impiegati potessero derivare.



Art. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna:

- a) Ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e di terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) Alla pulizia, custodia, vigilanza e manutenzione ordinaria del campo da calcio e delle strutture oggetto della presente convenzione secondo le seguenti prescrizioni indicate dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio:
 - b.1) taglio tappeto erboso per una superficie di mq 2.520 (mt 60X42) con frequenza 10 giorni;
 - b.2) risemina per una superficie di mq 2.520 (mt 60X42), frequenza mensile;
 - b.3) concimazione per una superficie di mq 2.520 (mt 60X42) frequenza bimestrale ;
 - b.4) diserbo selettivo per una superficie di mq 2.520 (mt 60X42) frequenza trimestrale;
 - b.5) tracciatura e pulizia del campo per n. 15 ore/mese;
- c) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale;
- d) a non introdurre pubblico in numero superiore a quello previsto dalla capienza dell'impianto stesso;
- e) a non utilizzare o montare strutture provvisorie senza la prescritta autorizzazione;



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

- f) a rispettare e far rispettare la normativa nazionale ed i regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi per l'uso degli impianti sportivi;
- g) a depositare entro il mese di settembre il piano di attività annuale e a fine stagione il rendiconto dell'attività svolta, corredato dalla copia del Bilancio Consuntivo riferito all'anno precedente;
- h) a comunicare annualmente all'Amministrazione Comunale l'entità delle quote di iscrizione praticate;
- i) attestare l'iscrizione al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI, in adempimento a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003);
- j) a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modifica statutaria;
- k) ad aprire e chiudere l'Impianto negli orari di apertura al pubblico ed in tutte le altre occasioni se ne presentasse necessità;

Nel caso la struttura richieda, per cause di forza maggiore, la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Art. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è posta a carico dell'Amministrazione concedente. L'Ente gestore ha comunque facoltà di apportare migliorie all'impianto con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

Art. 11 PERSONALE

Il Concessionario si impegna, a sua totale cura e spese, a dotarsi del personale



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

necessario per l'espletamento dell'attività di manutenzione e gestione dell'impianto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ovvero, nel caso di lavoratori dipendenti, all'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai C.C.N.L.

Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori della Società.

Art. 12 PUBBLICITA'

Tutte le forme di pubblicità all'interno della struttura dovranno essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è autorizzato ad apporre all'interno del Centro Sportivo cartelli pubblicitari, purché non infissi stabilmente al suolo, i cui proventi saranno riscossi dal Concessionario stesso, che verserà alle Casse Comunali le imposte di pubblicità nei termini di legge.

Art. 13 VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.

Art. 14 RISOLUZIONE

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

- b) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli previsti dal progetto educativo sportivo presentato in sede di partecipazione all'Avviso Pubblico;
- c) sostanziale modifica dello statuto del Concessionario rispetto agli scopi e all'oggetto sociale.

Art. 15 RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.

Art. 16 CONTROLLI E NORME DI RELAZIONE

Il Comune può controllare, in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un Responsabile dell'Associazione, lo stato delle strutture di cui all'art. 2, al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni.

L'Associazione si impegna a partecipare attivamente alla Consulta dello Sport, condividendone i principi ispiratori in un'ottica di collaborazione con il Comune e con tutte le associazioni sportive del territorio.

La presente convenzione viene firmata come segue:

Il Concessionario

La Responsabile Area

Attività Educative e per il Tempo Libero

Avv. Rosella Rogora



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città metropolitana di Milano

C.F. e P. IVA 00873100150

Piazza Diaz n° 1 – 20020 Busto Garolfo

Indirizzo Web: www.comune.bustogarolfo.mi.it – E-mail: protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DI BENI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/7/2008. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 8 del 16/03/2011, n. 55 del 28/11/2013, n. 50 del 21/12/2015 e n. 36 del 27/07/2017.

Art. 20 - Obblighi del Concessionario

1. I rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario degli impianti e delle strutture di tipo a) e b) del comma 1 dell'art. 16, sono regolati dal disciplinare di concessione.
2. Il disciplinare dovrà contenere, in particolare, l'obbligo per il Concessionario di:
 - a) redigere, insieme ad un Funzionario del Comune, il verbale iniziale di consegna dell'impianto, attestante lo stato di conservazione e l'elenco delle attrezzature e suppellettili di proprietà dell'Ente o di beni dati in uso, da restituire a fine concessione;
 - b) eseguire lavori di manutenzione ordinaria della struttura e di tutti gli attrezzi in dotazione;
 - c) redigere verbale e piano di avanzamento del progetto di eventuali interventi di cui all'art. 3, comma 2, con indicazione su modalità e tempi di attuazione;
 - d) gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, rendendo possibile l'accesso alla Struttura da parte di tutti i Cittadini che ne facciano richiesta;
 - e) corrispondere il canone annuo, nei limiti in cui sia dovuto trattandosi di impianto di rilevanza economica ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/12/2006, n. 27;
 - f) trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, al Comune una scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e gli eventuali interventi di miglioria apportati;
 - g) vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti, delle norme del regolamento igienico sanitario, in particolare il divieto di fumare;
 - h) consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi tutte le informazioni relative alla gestione dell'impianto;
 - i) redigere il documento di rischio con nomina del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per l'attività che si svolge, laddove previsto;
 - j) contrarre polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni a terzi per tutto il periodo della concessione con idoneo massimale;
 - k) contrarre polizza assicurativa, pari al valore di mercato dell'immobile, a copertura di eventuali danni che saranno procurati agli impianti, attrezzi, accessori ed arredi di proprietà del Comune;
 - l) costituire cauzione in contanti o contrarre polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, nelle forme dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr., in favore del Comune, pari almeno a due annualità di canone determinato ai sensi dell'art. 6, anche se non dovuto o dovuto in misura ridotta, a garanzia di eventuali danni agli impianti, attrezzi, accessori ed arredi di proprietà del Comune che saranno riscontrati al momento della riconsegna dell'immobile all'Ente;
 - m) intestare a proprio nome i contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua e prodotti per il riscaldamento, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 4. Nei casi in cui trattasi di impianto privo di rilevanza economica ai sensi della Legge Regionale 27/2006 potrà essere valutata dalla Giunta Comunale la possibilità di abbattere le predette utenze nella misura massima del 70% dell'ammontare complessivo, laddove sia riscontrata una particolare finalità sociale. *Qualora*

l'Ufficio Tecnico Comunale riscontrasse evidenti ed immotivati aumenti dei consumi predetti potrà essere valutata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio stesso, la decadenza del beneficio concesso. Il concessionario dovrà inoltre provvedere al pagamento delle Tasse/Tariffe relative allo smaltimento rifiuti;

- n) mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni gestite dall'Amministrazione Comunale, la cui data dovrà essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermate almeno 15 giorni prima dell'effettivo svolgimento;
 - o) riconsegnare l'impianto in perfetto stato di agibilità, previo verbale di riconsegna a cura dell'Ufficio tecnico comunale e di un funzionario dell'Ufficio Sport;
 - p) ricevere l'assenso preventivo dell'Amministrazione comunale sulle eventuali tariffe da applicare all'Utenza;
 - q) esporre in maniera visibile, all'interno e all'esterno della struttura, apposite tabelle indicanti:
 - 1. la scritta "COMUNE DI BUSTO GAROLFO – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE _____";
 - 2. il calendario di utilizzo;
 - 3. le tariffe convenzionali praticate.
3. Tutte le forme di pubblicità all'interno della struttura dovranno essere concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.

Art. 21 Canoni-Tariffe

1. Il canone di cui all'art. 6 può essere ridotto in relazione a:
- a) particolari finalità sociali (accoglimento, in misura non inferiore al 30 % , di portatori di handicap), massimo del 70%;
 - b) possibilità di accogliere gratuitamente utenti di particolare stato di disagio giovanile, segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali, massimo del 85%.
 - c) laddove si tratti di impianti di cui sia accertata l'assenza di rilevanza economica ai sensi della L.R. 14/12/2006, n. 27, del 100%.
- 1. Per i Soggetti aventi finalità di lucro, il canone sarà dovuto integralmente.
 - 2. Per gli impianti di tipo di tipo a) e b) del comma 1 dell'art. 16, direttamente gestiti dal Comune, per l'uso degli stessi verranno deliberate tariffe sulla base del valore della struttura, delle relative attrezzature in dotazione, delle spese gestionali sostenute dal Comune, ivi comprese anche quelle relative alle utenze e allo smaltimento rifiuti; le tariffe andranno applicate in rapporto all'utilizzo.